REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI IMPERIA

C.F. 00247260086

REPERTORIO N° 30567 del 09.12.2020

ACCORDO QUADRO

BACINO GOLFO DIANESE E ANDORESE, COSI COME INDIVIDUATO DAL PIANO D'AREA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA – SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, IN UN OTTICA DI CICLO DI VITA, AI SENSI DEL PIANO D'AZIONE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PAN GPP) E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DEL MARE 13/02/2014 – N. GARA: 7249034 – CIG MASTER: 7870886C97.

STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Imperia – Stazione Unica Appaltante.

AMMINISTRAZIONI ADERENTI: Comune di Andora, Comune di Cervo Ligure, Comune di Cesio, Comune di Chiusanico, Comune di Diano Arentino, Comune di Diano Castello, Comune di Diano Marina, Comune di Diano San Pietro, Comune di San Bartolomeo al Mare, Comune di Stellanello.

L'anno duemilaventi, addì nove del mese di dicembre, in Imperia, negli uffici dell'Amministrazione Provinciale, siti nel Palazzo della Provincia, in Viale G. Matteotti 147;

Innanzi a me, Dottor Antonino Germanotta, nato a Naso (ME) il 08/01/1957, C.F. GRMNNN57A08F848B, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Amministrazione Provinciale, Segretario Generale, autorizzato al rogito di contratti

in forma pubblica amministrativa nell'interesse della Provincia ai sensi dell'art. 31 del vigente Regolamento dei contratti, sono personalmente comparsi i seguenti signori, della cui identità e piena capacità sono certo:

1) Ing. Michele Russo, nato a Meta (NA) il 29/12/1957, CF RSSMHL57T29F162V, residente a Imperia, il quale non interviene al presente atto in proprio ma in qualità di Dirigente del Settore Infrastrutture e Rifiuti dell'Amministrazione Provinciale di Imperia, in nome e nell'interesse della quale agisce, ai sensi dell'art. 75 del vigente Statuto Provinciale;

2) Ing. Giorgio PRATO, nato a Savona il 17/02/1975 e residente in Vado Ligure (SV), Via Pertinace n. 21/A, in quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Legale Rappresentante di EGEA Ambiente S.r.l. con sede legale in Alba (CN), Corso Nino Bixio n. 8, Codice fiscale e Partita IVA n. 02280240041, mandataria capogruppo del costituito RTI EGEA AMBIENTE s.r.l - PROTEO Soc. Coop.va Sociale, munito dei relativi poteri come risulta dai documenti conservati in atti di questo Ente;

Premesso:

- che con Provvedimento Dirigenziale n. L2/6 del 29/10/2018, che qui si intende integralmente richiamato, è stato disposto, in ottemperanza a quanto disciplinato dalla L.R. n.1/2014 e s.m.i. e in merito alle competenze della Provincia in qualità di Ente di Governo dell'Area Omogenea per la gestione del ciclo dei rifiuti sul proprio territorio, di affidare al Settore Ambiente della Provincia di Imperia gli adempimenti relativi alla predisposizione degli atti e della documentazione propedeutici all'indizione della gara mediante accordo quadro ex art. 54 e ss. D.Lgs 56/10, per l'affidamento del SIA del Bacino Golfo Dianese e Andorese in nome e per conto dei Comuni del Bacino medesimo sopra elencati, nei limiti delle competenze assegnate dalla normativa alla

Provincia di Imperia in qualità di Ente di Governo dell'Area Omogenea del Bacino Andorese e Dianese nonché di affidare al servizio SUAIM (Stazione Unica Appaltante Imperia), gli adempimenti relativi alle procedure di gara nei limiti e alle condizioni di cui alla delibera n° 63 del 18/11/2015 con la quale è stato istituito il servizio SUAIM;

- che con determinazione n. 956 del 12/12/2018, è stata indetta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 54 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., una procedura aperta telematica sopra soglia di rilevanza comunitaria, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per l'affidamento del Servizio in oggetto;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 255 del 08/05/2019, si è provveduto ad integrare la documentazione, nonché ad adeguare alle modifiche normative intervenute (cd. Sblocca cantieri) i documenti progettuali approvati con la citata Determinazione n. 956 del 12/12/2018, riapprovandoli modificati, e ad approvare il Disciplinare di Gara, il Bando di gara e gli atti allegati relativi alla procedura aperta in oggetto;

– che il bando prot. 12089/19 è stato quindi pubblicato sulla GUUE n. S 091/2019 e sulla G.U.R.I. n. 56 V Serie Speciale Contratti Pubblici del 15.5.2019, all'Albo Pretorio della Provincia e dei Comuni di Andora, Cervo Ligure, Cesio, Chiusanico, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, San Bartolomeo al Mare, Stellanello, Testico, Villa Faraldi, sul sito Appalti Liguria, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e sul sito istituzionale dell'Ente, nonché per estratto su due quotidiani nazionali e due locali oltre al quotidiano Gazzetta Aste e Appalti Pubblici, che ha fissato per il giorno 16.9.2019 alle ore 18.00 il termine per la presentazione delle offerte e alle ore 9.30 del 18.9.2019 la prima seduta pubblica per l'apertura delle offerte ai fini della verifica amministrativa;

– che con Determinazione Dirigenziale n. 509 del 04/09/2019 si è provveduto ad approvare l'ulteriore documento progettuale denominato "Relazione Economica", che ha comportato la modifica dell'art. 17 del Disciplinare di Gara pubblicato in data 15 maggio 2019 e conseguentemente ha riapprovato il Disciplinare di Gara, l'avviso di rettifica Bando lasciando inalterato tutto il restante contenuto delle precedenti determinazioni a contrattare n. 956 del 12/12/2018 e n. 255 del 08/05/2019;

– che è stato conseguentemente pubblicato Avviso di rettifica con le stesse modalità di cui sopra, posticipando nel contempo al giorno 4.10.2019 alle ore 18.00 il termine per la presentazione delle offerte e fissata la data di apertura delle offerte alle ore 9.30 del 7.10.2019;

– che con Determinazione Dirigenziale n. 692 del 08/11/2019 sono stati approvati i verbali del Seggio di Gara costituitosi in seduta pubblica e ammessi tutti i concorrenti a seguito di verifica amministrativa;

– che con Determinazione Dirigenziale n. 716 del 19/11/2019 si è provveduto a nominare la Commissione giudicatrice, secondo quanto disciplinato dal combinato disposto degli artt. 77 e 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019 e con Determinazione Dirigenziale n. 816 del 18/12/2019 si sono prorogati i lavori della Commissione sino al 28/02/2020, tenuto conto della complessità della procedura, termine ulteriormente prorogato a causa dell'emergenza COVID-19 e dei DPCM conseguenti emanati dal Governo sino al 15 luglio 2020;

Visti:

– il verbale della seduta pubblica avvenuta in data 27/11/2019, nella quale la Commissione Giudicatrice ha proceduto all'apertura delle offerte tecniche telematiche

per la sola verifica formale in ordine alla presenza dei documenti richiesti dal disciplinare di gara;

– il verbale della successiva seduta pubblica in data 12/12/2019 nella quale si sono definitivamente concluse le verifiche formali in ordine alle offerte tecniche telematiche;

– i verbali della 1° seduta riservata del 12/12/2019, della 2° seduta riservata del 15/01/2020, della 3° seduta riservata del 21/01/2020, della 4° seduta riservata del 04/02/2020, della 5° seduta riservata del 13/02/2020, della 6° seduta riservata del 26/02/2020, della 7° seduta riservata del 17/06/2020 e dell'8° seduta riservata del 29/06/2020 inerenti l'esame e la valutazione delle offerte tecniche;

– il verbale della seduta pubblica del 29/06/2020 dal quale si evince che, sulla base delle risultanze della valutazioni delle offerte tecniche e sulla base del punteggio assegnato alle offerte economiche, la Commissione Giudicatrice propone l'aggiudicazione dell'appalto nei confronti del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da STIRANO s.r.l. e PROTEO Soc. Coop.va Sociale, primo classificato con offerta non anomala;

Atteso:

- che con il su citato verbale di gara - seduta riservata - del 12.12.2019 la Commissione Giudicatrice ha preso atto che, come comunicato dalla concorrente STIRANO S.r.l. in data 03 dicembre 2019, il 21 novembre 2019 ha incorporato per fusione la Società A.L.M.A. s.r.l. (Azienda Langhe Monferrato Ambiente s.r.l.), con rogito a cura del Notaio Dott.ssa Chiara Agosto, dello Studio Notarile Morone di Torino - atto Rep. n. 9.452, Raccolta n. 3.961 del 21.11.2019 (depositato in copia agli atti della Provincia) e che a decorrere dal 1° dicembre 2019 è divenuta esecutiva anche la modifica della denominazione societaria da STIRANO s.r.l. (C.F./P.Iva 02280240041) in EGEA AMBIENTE s.r.l. (C.F./P.Iva 02280240041) e che, pertanto, che il R.T.I

costituito da STIRANO s.r.l. e PROTEO Soc. Coop.va Sociale, proposto dalla Commissione Giudicatrice quale aggiudicatario dell'appalto di cui all'oggetto, per quanto sopra , assume la denominazione di R.T.I. EGEA AMBIENTE s.r.l - PROTEO Soc. Coop.va Sociale;

- che conseguentemente, preso atto dell'avvenuta conclusione delle operazioni di gara e verificata la regolarità amministrativa della gara d'appalto, la conformità alle regole procedurali iniziali e il pieno rispetto dei principi di non discriminazione, uguaglianza e parità di trattamento, potendo pertanto dichiarare la legittimità degli atti di gara redatti dalla Commissione Giudicatrice, con determinazione dirigenziale n. 512 del 14.08.2020, agli atti della Provincia e che qui si intende integralmente richiamata, si è provveduto all'aggiudicazione dell'Accordo quadro in oggetto alla R.T.I. EGEA AMBIENTE s.r.l (già STIRANO S.r.l.) - PROTEO Soc. Coop.va Sociale per l'offerta economica e tecnica che allegata al presente atto sotto la lettera C), ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- che con provvedimento dirigenziale RI/92 del 03.11.2020, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa:

  - si è preso atto dell'efficacia dell'aggiudicazione dando atto che si è conclusa con esito positivo la fase relativa al possesso dei requisiti di cui al c. 1 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
  - si è dato atto che, per quanto relativo alla certificazione antimafia della mandante Proteo società cooperativa Sociale, in data 23.09.2020, ai fini della verifica delle autocertificazioni rilasciate, come previsto dall'art. 80 c. 2 del D.lgs 50/2016, sono state avviate, attraverso la BDNA, le procedure per l'acquisizione dell'Informativa antimafia di cui al D.lgs 59/2011, comunicazioni che a tutt'oggi non sono ancora state rilasciate dalla competente

Prefettura, per cui, essendo ampiamente trascorsi più di 30 gg. dalla richiesta, si ritiene di procedere alla stipulazione dell'Accordo quadro sotto condizione risolutiva, come previsto dall'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159;

- si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'Accordo quadro in oggetto alla R.T.I. EGEA AMBIENTE s.r.l (già STIRANO S.r.l.) - PROTEO Soc. Coop.va Sociale per l'offerta economica e tecnica che allegata al presente atto sotto la lettera C) ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- che Dirigente del Settore e Responsabile Unico del procedimento, ha attestato che in data 19.08.2020 è stata trasmessa mediante PEC (prot. n. 19729) comunicazione dell'esito di gara ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione;

Tutto quanto in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto, così come tutti i documenti citati ancorché non allegati;

Le Parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 Oggetto

L'Accordo Quadro stabilisce le condizioni e le modalità di affidamento ad un unico operatore economico dei singoli appalti specifici, nonché la disciplina relativa ai contratti di appalto attuativi e alle modalità generali di esecuzione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani con ridotto impatto ambientale in un'ottica del ciclo di vita, ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP) e del DM 13 febbraio 2014 (G.U. n. 58 dell'11 marzo 2014), il quale individua i Criteri Ambientali Minimi (di seguito CAM) per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

In dettaglio oggetto dei servizi contemplati nel presente Accordo Quadro sono:

1. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, prodotti dalle utenze che

insistono nel territorio dell'area intercomunale oggetto del presente appalto (art. 5 del Capitolato Speciale d'Oneri in seguito CAPITOLATO SPECIALE), come definiti al comma 2 dell'art. 184 del D.Lgs. 152/06;

2. Gli altri servizi di igiene ambientale successivamente elencati e descritti nel presente Accordo Quadro;

3. In particolare l'appalto consiste nell'espletamento da parte della Ditta Appaltatrice, secondo le modalità indicate nel Titolo II e nell'art.3 del CS, delle seguenti prestazioni:

a) Servizio di raccolta da utenze domestiche e non domestiche del rifiuto indifferenziato;

b) Servizio di raccolta differenziata da utenze domestiche e non domestiche della carta e del cartone;

c) Servizio di raccolta differenziata della frazione organica da utenze domestiche e non domestiche (esclusa la frazione verde);

d) Servizio di raccolta differenziata da utenze domestiche e non domestiche del vetro;

e) Servizio di raccolta differenziata da utenze domestiche e non domestiche degli imballaggi in plastica , lattine e barattoli in metallo;

f) Servizio di raccolta differenziata domiciliare da utenze non domestiche selezionate del cartone;

g) Servizio di raccolta differenziata su chiamata (appuntamento) della frazione verde privata (potature, sfalci e foglie);

h) Servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti su chiamata (appuntamento);

i) Servizio di raccolta differenziata di farmaci scaduti e pile esaurite (ex RUP);

j) Allestimento, gestione e presidio di punti comunali "oasi ecologiche" per la raccolta dei rifiuti, secondo i cinque principali flussi di raccolta, originati dalle utenze domestiche fluttuanti (turisti);

k) Fornitura, manutenzione, riparazione e parziale o integrale sostituzione di contenitori stradali, bidoni carrellati, gabbie e roller, secchielli, mastelli ed altre attrezzature e fornitura dei materiali di consumo occorrenti nelle varie raccolte;

l) Distribuzione dei contenitori, dei sacchi e delle borse alle utenze per le raccolte domiciliari e posizionamento dei contenitori di prossimità e dei contenitori stradali;

m) Lavaggio e disinfezione dei contenitori;

n) Servizio di spazzamento (meccanizzato, misto e manuale) e lavaggio delle aree pubbliche e delle aree private soggette ad uso pubblico (strade, marciapiedi, aiuole e/o formelle comprese, piazze, viali, ecc.), compresa la pulizia delle spiagge pubbliche e lo svuotamento e manutenzione dei cestini porta rifiuti;

o) Servizio di decespugliamento e diserbo delle zone laterali delle strade, dei rii e pulizia e sfalcio dei parchi dei plessi scolastici;

p) Pulizia e spurgo delle caditoie stradali e delle canalette per la raccolta delle acque meteoriche;

q) Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti cimiteriali;

r) Servizi vari di raccolta carogne animali, di pronto intervento, rimozione dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale e pulizia dei siti;

s) Pulizia dei mercati settimanali e occasionali in genere, la raccolta dei rifiuti, il lavaggio e la disinfezione successiva di tutte le aree interessate dalla vendita, comprese le zone di sosta degli autoveicoli pubblici, la raccolta differenziata dei rifiuti mercatali;

t) Servizi occasionali per ricorrenze particolari, manifestazioni sportive e folcloristiche, fieristiche, feste nazionali, cittadine e religiose con lo spazzamento delle aree prima e dopo lo svolgimento e la raccolta di tutti i rifiuti e materiali che possano occupare il suolo pubblico ivi prodotti;

u) Gestione dei Centri di Raccolta compresa la dotazione delle occorrenti attrezzature;

v) Trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani presso gli impianti di recupero/trattamento/smaltimento di tutti i rifiuti;

w) Gestione del Centro servizi e del numero verde;

x) Campagne di comunicazione e sensibilizzazione delle utenze;

y) Altri servizi accessori descritti negli articoli del Capitolo II del Capitolato Speciale o offerti come servizi aggiuntivi dalla Ditta Appaltatrice;

z) Rilevazione e fornitura dei dati relativi ai rifiuti prodotti da ciascun utente ai fini dell'applicazione della tariffazione puntuale (servizio secondo le disposizioni normative in vigore).

Aderiscono all'Accordo Quadro i Comuni facenti parte del Bacino di affidamento Golfo Dianese e Andorese, così come individuato dal Piano d'Area della Provincia di Imperia, e precisamente i Comuni di Andora, Cervo Ligure, Cesio, Chiusanico, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, San Bartolomeo al Mare, Stellanello, Testico, Villa Faraldi.

I servizi di gestione dei rifiuti urbani dovranno essere effettuati perseguendo gli obiettivi riportati nell'art.7 del Capitolato Speciale.

L'Accordo Quadro è stipulato dalla Provincia di Imperia, con l'operatore economico risultato aggiudicatario, come in premessa specificato, quindi con il R.T.I. EGEA AMBIENTE s.r.l (C.F. 02280240041) mandataria capogruppo - PROTEO Soc. Coop.va Sociale (C.F. 02579090040) – mandante che, come risulta da atto Notaio Dott.Viviana FREDIANI, iscritto nel Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Cuneo – Alba – Mondovì e Saluzzo, repertorio n 4334 del 03.11.2020, registrato a Cuneo il 09.11.2020 al n. 20134/1T, agli atti di questa Amministrazione, si sono formalmente riunite in Raggruppamento Temporaneo di Impresa di tipo orizzontale, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs 50/2016 e smi, designando la società EGEA AMBIENTE s.r.l mandataria

capogruppo e conferendole ogni più ampio potere e con promessa fin d'ora di "rato et valido" a stipulare tutti gli atti contrattuali conseguenti e necessari per l'affidamento, la gestione e l'esecuzione dei sevizi oggetto dell'appalto, rilasciando le cauzioni e le garanzie all'uopo previste a norma di legge e di contratto fino alla completa estinzione di ogni rapporto giuridico, anche di natura giudiziale, nei confronti della Stazione appaltante e dei singoli Comuni aderenti all'accordo quadro e di terzi;

L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro, non sono fonte di alcuna obbligazione per la Provincia di Imperia nei confronti del soggetto aggiudicatario, salvo quanto espressamente previsto, costituendo l'Accordo Quadro unicamente la regolamentazione dei Contratti Derivati che potranno essere attivati dai Comuni aderenti.

La sottoscrizione dell'Accordo Quadro non garantisce l'attivazione della commessa da parte dei Comuni aderenti. Il soggetto aggiudicatario, pertanto, nulla può pretendere dalla Provincia di Imperia né dai Comuni aderenti in caso di mancata attivazione delle commesse previste dall'Accordo Quadro.

Articolo 2 Ripartizione dei servizi tra le impresi costituenti il RTI

Secondo quanto stabilito dall'art. 5 del citato atto di costituzione del RTI le parti del servizio che ciascun componente del Raggruppamento Temporaneo di Imprese orizzontale eseguirà sono le seguenti:

Impresa Mandataria EGEA Ambiente S.r.l.:

- servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati,
- servizi di igiene ambientale e
- servizi accessori

nei Comuni di Cervo Ligure, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, San Bartolomeo al Mare e Villa Faraldi

Impresa Mandante PROTEO Società Cooperativa Sociale:

- servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati,
- servizi di igiene ambientale e
- servizi accessori

nei Comuni di Andora, Cesio, Chiusanico, Stellanello e Testico

Per quanto sopra la ripartizione delle quote di partecipazione nel RTI è la seguente:

EGEA Ambiente S.r.l.: 65,95%

PROTEO Società Cooperativa Sociale: 34,05%

Ciascuna Parte associata dovrà svolgere le prestazioni affidate con correttezza e buona fede, con la massima diligenza ed applicando le migliori regole d'arte.

L'Impresa Mandataria, in forza del mandato ricevuto dall'Impresa Mandante, sottoscriverà tutti i Contratti derivati e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 3 delle Condizioni generali allegate ai documenti di gara provvederà all'emissione delle fatture nei confronti di ciascun Comune gestito e a riceverne i rispettivi pagamenti, salvo retrocedere all'Impresa Mandante stessa quanto di spettanza della stessa, in ragione di quanto sopra specificato.

Articolo 3 Disciplina di riferimento

L'Accordo Quadro e i contratti derivati sono disciplinati da:

I. Il documento denominato CONDIZIONI GENERALI che allegato al presente atto sotto la lettera A) ne costituisce parte integrante e sostanziale;

II. Il documento denominato CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI e relativi allegati, che allegato al presente atto sotto la lettera B) ne costituisce parte integrante e sostanziale..

III. Il Progetto Offerta presentato dal RTI Soggetto Aggiudicatario, che allegato al presente atto sotto la lettera C) ne costituisce parte integrante e sostanziale..

Per quanto non espressamente disciplinato dall'Accordo Quadro e dai documenti sopracitati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, si fa espresso rinvio alla normativa vigente e futura, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni in materia gestione dei rifiuti urbani:

a) Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale;

b) Decreto 13 febbraio 2014, Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

c) Legge Regionale n. 1/2014 e s.m.i. e L.R. n.20/2015;

d) Piano Regionale dei Rifiuti e delle Bonifiche, approvato con D.C.R. n. 14 del25/03/2015;

e) Piano d'Area della Provincia di Imperia approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n°17/2018;

Il servizio è da considerarsi ad ogni effetto pubblico servizio, essendo finalizzato ad erogare prestazioni previste per legge a carico di ente pubblico e volte a soddisfare bisogni collettivi nell'ambito dei servizi sociali.

Articolo 4 Valore dell'accordo quadro

4.1 Il valore del presente Accordo Quadro, per una durata di 48 mesi, è di € 24.382.240, 49 (Euro ventiquattromilionitrecentoottantaduemiladuecentoquaranta /49), I.V.A. esclusa, cifra che comprende i costi per la sicurezza relativi a rischi da interferenze, quantificati complessivamente e presuntivamente in € 75.708 (Euro settantacinquemilasettecentootto/00), questi ultimi non soggetti a ribasso, i costi della manodopera, quantificati complessivamente e presuntivamente in €. 14.288.643,44 e il servizio ai fini dell'applicazione della tariffa puntuale previsti all'art. 42 del CAPITOLATO SPECIALE per il valore, convenzionalmente assunto pari ad un'annualità (12 mesi).

4.2 Ai sensi dell'articolo 35, comma 16 del d.lgs. 50/2016, il valore indicato al precedente comma è l'ammontare massimo delle prestazioni che saranno svolte dal Fornitore nell'ambito del presente Accordo Quadro, il quale non potrà eccedere l'importo complessivo presuntivamente stimato, al netto dell'IVA.

Resta in ogni caso salvo quanto previsto al successivo paragrafo 4.15.

Conseguentemente ove i singoli Comuni chiedessero l'attivazione dei servizi relativi all'applicazione della tariffa puntuale di cui all'art. 42 del CAPITOLATO SPECIALE, il valore indicato al precedente paragramo 4.1, si incrementerà del costo opzionale annuo previsto al medesimo paragrafo 4.15, in ragione di ciascun Comune che ne ha richiesto l'attivazione.

4.3 In ragione delle peculiarità dell'Accordo Quadro:

a) i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, e quelli della manodopera per parte del Comune saranno valutati e computati nel dettaglio per ogni singolo contratto, e comunque risultano già compresi nell'importo massimo stimato;

b) in sede di definizione del contratto derivato, l'Aggiudicatario dovrà specificare anche i propri oneri della sicurezza aziendali e i propri costi della manodopera, affinché il Comune possa valutarne la coerenza con l'appalto.

4.4 Ogni Comune potrà commissionare al Fornitore, mediante contratti derivati, nel periodo di durata dell'Accordo Quadro, i servizi oggetto dell'Accordo stesso fino al raggiungimento dell'importo massimo stimato.

4.5 Il Fornitore non potrà richiedere alcun indennizzo nel caso in cui i Comuni non utilizzino l'intero importo stimato durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro, oppure qualora si raggiunga l'ammontare prima del termine.

4.6 Il canone annuo (12 mesi), per la gestione di tutti i servizi previsti ed incarichi formanti oggetto del CAPITOLATO SPECIALE, IVA esclusa, è di € 6.066.617,84

(Euro seimilionizerosessantaseimilaseicentodiciassette/84) di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 18.927 (€ diciottomilanovecentoventisette/00).

4.7 Il canone annuo per i servizi necessari all'applicazione della tariffa puntuale previsti all'art. 42 del CAPITOLATO SPECIALE, IVA esclusa, è di € 115.769,13 (Euro centoquindicimilasettecentosessantanove/13), l'applicazione di tale servizio si stima a partire dal 30.06.2022, il valore economico calcolato a base di gara è di un'annualità (12 mesi), pari a € 115.769,13. Si sottolinea che nel caso in cui i comuni richiedessero l'attivazione anticipata di tale servizio rispetto alla data stimata l'importo riconosciuto all'Aggiudicataria sarà quello esposto al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara su tutto il valore dell'Accordo Quadro.

4.8 Non sono compresi nell'importo a base di gara i costi derivanti dal recupero e smaltimento della frazione secca residua e della frazione organica umida, che saranno assunti a totale carico dei Committenti.

4.9 L'aggiudicataria dichiara, come già fatto in sede di offerta, di aver fatto le sue valutazioni in sede di presentazione del progetto offerta in modo che col canone di appalto, complessivo di tutti i servizi richiesti, sia compensata degli oneri sostenuti anche per lo smaltimento/recupero di tutti i rifiuti raccolti ad eccezione della frazione secca residua e della frazione organica umida, per tutto il periodo di appalto.

4.10 Sono altresì a carico della Ditta Appaltatrice i costi di smaltimento dei rifiuti prodotti dal lavaggio dei contenitori e degli altri rifiuti prodotti nell'espletamento delle attività di cui al presente appalto.

4.11 I ricavi conseguiti attraverso i corrispettivi CONAI sono destinati secondo le modalità indicate all'art. 8 del CAPITOLATO SPECIALE.

4.12 La Ditta Appaltatrice retrocederà ai Comuni il 50% degli eventuali ricavi derivanti dall'avvio a recupero delle altre tipologie di rifiuti differenziati avviati ai consorzi

nazionali del recupero e/o al mercato del recupero, a titolo di esempio: oli alimentari, oli minerali, accumulatori, RAEE.

4.13 L'importo complessivo annuo (12 mesi) a base di gara, per la gestione di tutti i servizi previsti ed incarichi formanti oggetto del Capitolato Speciale, IVA esclusa, sulla durata contrattuale massima ipotizzata di 48 mesi, è ripartito nei contratti derivati come da tabella allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera D).

Nel caso l'attivazione dei Contratti derivati non avvenisse a far data dal 01/01/2021 i relativi importi saranno calcolati secondo il metodo pro die.

4.14 Nel caso si rendesse necessario, nel corso dell'esecuzione del contratto, ampliare la prestazione fino a un quinto dell'importo dell'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante può avvalersi di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n°50/2016.

4.15 Come indicato dall'art. 42 del Capitolato Speciale d'Oneri è prevista l'attivazione della tariffa puntuale dei rifiuti. Il costo di fornitura e distribuzione dei sacchi dotati di TAG UHF e dei costi di ammortamento e canone di gestione del Software per la gestione dei dati sono pagati a parte, in funzione del periodo di applicazione del sistema di rilevazione. Tale servizio sarà attivato su richiesta dei Comuni.

Tale costo opzionale annuale, che per l'intero bacino è valutato in € 115.769,13= (centoquindicimilasettecentosessantanove/13) può intendersi riepilogato per ogni Comune come segue:

Andora € 37.648,89

Cervo € 4.956,08

Cesio € 1.171,40

Chiusanico € 2.614,22

Diano Arentino € 3.069,40

Diano Castello € 7.767,26

Diano Marina € 28.910,00

Diano San Pietro € 5.137,02

San Bartolomeo al mare € 18.168,53

Stellanello € 3.531,17

Testico € 925,44

Villa Faraldi € 1.869,72

Si sottolinea che i costi per attrezzare i mezzi ai fini della lettura, registrazione e invio dei dati sono già ricompresi nel costo del presente Accordo.

Articolo 5 Validità dell'accordo quadro

L'Accordo Quadro ha durata di quattro anni (48 mesi) decorrenti dalla data di sottoscrizione.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, l'Accordo Quadro può essere prorogato per un periodo di dodici mesi e comunque per il periodo necessario in relazione allo sviluppo della procedura per l'individuazione del nuovo soggetto affidatario dei servizi.

Articolo 6 Contratti derivati

Nel periodo di validità dell'Accordo Quadro i Comuni possono attivare i Contratti derivati adottando il provvedimento di autorizzazione a contrarre, che deve contenere in particolare:

a l'individuazione del Responsabile del procedimento e del Direttore dell'esecuzione, se necessario;

b la durata del Contratto Derivato nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 7;

c l'assunzione degli impegni di spesa.

Ogni Comune affida al RTI che ha stipulato l'Accordo Quadro l'esecuzione dei servizi

oggetto dello stesso mediante specifici eventuali contratti derivati stipulati sulla base dell'offerta formulata rispetto ai prezzi posti a base di gara.

Ogni contratto di appalto derivato dal presente Accordo Quadro fa riferimento al Capitolato Speciale e alle Condizioni Generali e all'offerta dell'Appaltatore, nonché contiene tutti gli elementi generali e specifici previsti dal codice civile, dal d.lgs. n. 50/2016 e smi e da altre norme di legge in materia di appalti pubblici.

Il Contratto Derivato può essere formalizzato con scrittura privata. Non è prevista la sottoscrizione di atto pubblico. La sottoscrizione dei contratti resta comunque subordinata alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

L'attivazione del contratto derivato deve essere comunicata all'Appaltatore a mezzo pec, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio del servizio, allegando il provvedimento di autorizzazione a contrarre. La comunicazione deve essere fatta anche alla Provincia di Imperia.

Nei casi in cui l'esecuzione immediata dei contratti derivati potesse scongiurare un grave danno all'interesse pubblico che sono destinati a soddisfare, ovvero fosse ritenuta necessaria per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, o per l'igiene e la salute pubblica, i Committenti possono richiedere l'attivazione e l'esecuzione anticipata dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore ha l'obbligo di accettare ed eseguire i contratti derivati secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro, dalle Condizioni Generali, dal Capitolato Speciale d'Oneri, e conformemente alla propria offerta.

Il canone mensile di corrispettivo è determinato per ciascun Comune in base alla relativa quota di spettanza del canone complessivo:

$$Canone = [(C - R) \div \mathrm{MS}] + O_{MS}$$

laddove,

C = Valore complessivo dell'accordo quadro soggetto a ribasso

R = Ribasso risultante dall'offerta aggiudicataria

O_{MS} = Oneri della sicurezza su base mensile

MS = Durata contrattuale espressa in mesi

I Comuni non assumono alcun impegno in ordine all'effettivo volume di rifiuti prodotti e l'Appaltatore rinuncia a qualsiasi richiesta di compenso ed indennizzo nel caso in cui i quantitativi indicati siano superati o non vengano, per qualsiasi motivo, raggiunti.

Il canone mensile come sopra determinato, sarà corrisposto secondo le modalità indicate nell'art. 3 delle Condizioni Generali.

Il canone si intende remunerativo di tutte le prestazioni d'opera previste nel Capitolato speciale d'oneri e nei suoi allegati, nonché delle proposte migliorative e integrative formulate in sede di offerta.

In ogni caso le prestazioni hanno inizio previa presentazione di:

(1) garanzia definitiva;

(2) polizza assicurativa;

(3) DUVRI, sottoscritto per accettazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 3-ter, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine di valutare, eliminare e/o ridurre al minimo i rischi di interferenza, così come integrato ai sensi dell'Articolo 14 delle Condizioni Generali.

L'attivazione di servizi aggiuntivi di igiene urbana deve essere comunicata all'Appaltatore con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi. L'Appaltatore s'impegna ad eseguire le nuove prestazioni nel pieno rispetto di tutte le condizioni contrattuali, conformemente all'offerta presentata.

L'Appaltatore si impegna, in via prioritaria, ad assumere ed utilizzare per l'espletamento dei servizi in oggetto, qualora disponibile, il personale precedentemente adibito al

servizio quali soci lavoratori o dipendenti del precedente gestore, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano ammortizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'Appaltatore subentrante, anche al fine di garantire i livelli occupazionali e la continuità del servizio. L'impegno di cui trattasi va inteso anche in considerazione di quanto stabilito dall'art. 6 del vigente C.C.N.L. FISE – ASSOAMBIENTE. Tale impegno si intende assunto anche nel caso in cui l'appaltatore non applichi nei confronti dei propri dipendenti il CCNL sopraindicato.

Articolo 7 Durata del contratto derivato

La durata del Contratto derivato è al massimo di quattro anni (48 mesi) a far data dalla stipula. La durata del contratto derivato non potrà andare oltre alla scadenza di validità dell'Accordo Quadro.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, i contratti derivati possono essere prorogati per un periodo di dodici mesi e comunque per il periodo necessario in relazione allo sviluppo della procedura per l'individuazione del nuovo soggetto affidatario dei servizi concordemente con la proroga dell'Accordo Quadro.

Al termine del contratto e in tutti i casi di interruzione anticipata del rapporto espressamente previsti, è esclusa qualsiasi forma di indennizzo, a titolo di avviamento o per altra causa, a favore dell'Appaltatore.

Il Comune, nel caso in cui gli attuali presupposti normativi in materia di attribuzione di competenza e di risorse finanziarie dovessero subire variazioni gravemente incidenti sui servizi, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di rinegoziare i contenuti delle prestazioni o, in assenza di accordo, di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni senza che l'Appaltatore possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare.

Articolo 8 Luogo di esecuzione

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti oggetto del presente Accordo Quadro, sarà espletato a favore delle utenze ubicate nei territori dei Comuni aderenti, secondo le indicazioni contenute nell'Art. 5 del Capitolato Speciale.

Articolo 9 Modalità di esecuzione

L'attività di raccolta dei rifiuti potrà subire, nel corso di vigenza contrattuale, modifiche in riferimento alle modalità che verranno individuate quali le più idonee allo svolgimento del servizio in relazione alle diverse località dei territori comunali ed alle specifiche tipologie di utenza.

In linea di massima, le possibili modalità che potranno essere prese in considerazione sono:

1) la raccolta porta a porta;
2) la raccolta di prossimità;
3) la raccolta con contenitori di superficie con controllo degli accessi.

Tali opzioni, saranno oggetto di scelta, soprattutto in ragione del raggiungimento degli obiettivi massimali della raccolta differenziata, in confronto all'economicità del sistema di raccolta e delle specificità del territorio. In ogni caso, la raccolta stradale può essere individuata in fase di prima applicazione e non come unica modalità ma all'interno di un sistema misto.

Gli obiettivi minimi sono quelli stabiliti dall'art. 205 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale (deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari ad almeno il 65% dei rifiuti prodotti), nonché quelli indicati dall'art. 1 della Legge regionale 1 dicembre 2015, n. 20, Misure per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclaggio (devono essere introdotti sistemi di raccolta differenziata delle frazioni riciclabili che consentano di raggiungere risultati di

riciclaggio, rispetto al rifiuto prodotto delle medesime frazioni, almeno del 45% al 2016 e almeno del 65% al 2020 in termini di peso).

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani deve essere svolto con le modalità operative indicate nel CS e allegati e secondo un calendario uguale per tutti i Comuni.

Articolo 10 Documento Unico di Valutazione dei Rischi e Interferenze

Il contratto derivato è integrato dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi e Interferenze (DUVRI), ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, relativo al Comune committente, recante la valutazione ricognitiva delle possibili interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle già a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza del suddetto documento così come definito, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, per effetto dell'individuazione dei rischi specifici da interferenza inerenti le prestazioni.

L'Appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro alle vigenti disposizioni igienico sanitarie.

Articolo 11 Clausole di legalità

L'Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale, e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente all'amministrazione di chiedere la risoluzione dell'Accordo Quadro.

Articolo 12 Garanzia definitiva

L'Appaltatore, in possesso di idonea certificazione agli atti, ha costituito cauzione definitiva di €. 243.822,41= come risulta da scheda tecnica 1.2 di polizza fideiussoria n° 501355721 rilasciata il 20.11.2020 dalla ALLIANZ SPA, Agenzia di Milano Piazza Tre Torri 3, che si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto conservata agli atti di questo Ente.

La garanzia a favore della Provincia di Imperia garantisce l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'Accordo Quadro e in via residuale gli obblighi specifici relativi all'esecuzione dei contratti derivati.

La garanzia a favore della Provincia di Imperia non è soggetta allo svincolo progressivo a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. Si applicano gli incrementi dell'importo garantito previsti dalla normativa vigente in ragione del ribasso d'asta. Non si applicano invece le riduzioni conseguenti alla dimostrazione dell'esistenza delle specifiche condizioni indicate nella normativa vigente.

L'Appaltatore s'impegna con il presente atto a costituire, a favore del Committente, per ogni contratto derivato una garanzia definitiva in misura pari all'8% dell'importo contrattuale, con decorrenza a far data dall'attivazione del contratto derivato, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto derivato e in via residuale degli obblighi derivanti dall'accordo quadro.

Si applicano gli incrementi dell'importo garantito previsti dalla normativa vigente in ragione del ribasso d'asta e le riduzioni della garanzia conseguenti alla dimostrazione dell'esistenza delle specifiche condizioni indicate nella normativa vigente.

Le garanzie rilasciate garantiscono tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Provincia di Imperia e i Committenti hanno diritto di rivalersi direttamente sulla rispettiva garanzia per l'applicazione delle penali.

Le garanzie definitive rilasciate ai Comuni hanno durata corrispondente a quella della convenzione e dei contratti derivati e comunque fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione. In caso di proroga dell'Accordo Quadro e/o dei contratti derivati il Fornitore s'impegna ad adeguare conseguentemente la durata e l'importo della garanzia. Analogamente l'Appaltatore dovrà provvedere nel caso di richiesta di attivazione di servizi analoghi e/o complementari.

Entrambe le garanzie operano per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei contratti derivati, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni del Fornitore. Le garanzie saranno svincolate, previa deduzione di eventuali crediti della Stazione Appaltante e dei Committenti, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Art. 13 Subappalto

Ogni eventuale contratto di subappalto resosi necessario ai fini dell'esecuzione dell'Appalto, dovrà essere stipulato e condotto, dalle singole imprese associate, secondo le regole e nei limiti dettati dalle normative vigenti in materia. Ogni impresa risponde direttamente e singolarmente dei subappalti dalla medesima stipulati sia nei confronti dell'altra impresa raggruppata sia nei confronti della Stazione Appaltante e dei singoli Comuni aderenti all'Accordo Quadro, sia nei confronti dei terzi.

Il subappalto dovrà comunque rispettare tutte le indicazioni previste e contenute nell'art. 24 delle Condizioni generali allegate.

Art. 14 Fatturazione

L'Impresa Mandataria, in forza al mandato ricevuto dall'Impresa Mandante, sottoscriverà tutti i Contratti derivati, e conseguentemente, ai sensi dell'art. 3 delle Condizioni generali allegate ai documenti di gara, provvederà all'emissione delle fatture nei confronti di ciascun Comune e a riceverne i rispettivi pagamenti, salvo retrocedere

all'Impresa Mandante stessa quanto di spettanza della stessa, in ragione di quanto sopra indicato..

Articolo 15 Cause di risoluzione ex lege e clausola risolutiva espressa

La Provincia di Imperia ha la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro per specifica causa prima della scadenza, intendendo come tale ogni situazione o fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia con l'Appaltatore.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha causa di risoluzione quando:

1) Sia sopravvenuta la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti contrattuali di carattere generale o sia intervenuta una causa di esclusione dalla partecipazione alle gare o una causa di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione.
2) Sia accertata a carico dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della legislazione antimafia, l'esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione;
3) Sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni dell'Appaltatore;
4) L'Appaltatore non abbia osservato gli obblighi di comunicazione alla Prefettura relativamente ad ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza, avanzata, prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori, nei confronti di un

proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento.

5) L'Appaltatore abbia posto in essere comportamenti o atteggiamenti contrari alle esigenze di pubblico servizio cui deve conformarsi l'attività di gestione (costrizioni, maltrattamenti, vessazioni, abbandono, ecc.);

6) L'Appaltatore abbia commesso violazioni alle norme in materia di sicurezza, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali e in generale agli obblighi in materia di lavoro.

Le situazioni e le fattispecie di cui sopra, nonché le cause di risoluzione previste specificamente da norme di legge, anche sopravvenienti, rilevano sia per l'accordo quadro che per i contratti derivati. A tal fine i Responsabili del procedimento e i Direttori dell'esecuzione dei Committenti sono tenuti a segnalare alla Stazione Appaltante l'emergere delle fattispecie di cui al presente articolo.

L'Accordo Quadro può essere risolto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente indicati e al verificarsi delle seguenti fattispecie:

1) L'Appaltatore non sottoscriva il contratto derivato o non dia avvio al servizio entro la data convenuta;

2) In caso di mancata reintegrazione della garanzia definitiva, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;

3) Per cumulo di penali in misura superiore al 10% del valore dell'accordo quadro;

4) La violazione dei limiti posti al subappalto del servizio e del divieto di cessione del contratto;

5) La risoluzione di un singolo contratto derivato per inadempimenti gravi definitivamente accertati da parte dell'Appaltatore;

6) L’Appaltatore perda i requisiti minimi di qualificazione richiesti dal bando di gara, compresa la sospensione o decadenza dall’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

Costituiscono inoltre motivo di risoluzione del contratto derivato:

a) L’utilizzo di personale non in possesso delle specifiche abilitazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività prescritte dal capitolato e da quanto proposto in sede di offerta;

b) La mancanza delle autorizzazioni previste dalla normativa che disciplina il servizio, a cui l’Appaltatore deve scrupolosamente e costantemente attenersi e adeguarsi, ancorché non espressamente richiamate nei documenti di gara;

c) La cessione a terzi da parte dell’Appaltatore di diritti e/o obblighi derivanti dal contratto, in assenza del consenso preventivo del Committente.

d) L’accertamento di false dichiarazioni o la contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni;

e) L’interruzione o l’abbandono del servizio;

f) L’effettuazione da parte del Concessionario di pagamenti senza l’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

Il Comune che intende avvalersi di tale facoltà, comunica alla Provincia di Imperia e agli altri Committenti l’intenzione di risolvere l’affidamento o di recedere dal contratto, indicando le motivazioni di detta scelta, al fine di coordinare le conseguenti attività di rispettiva competenza.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune previa autorizzazione della Provincia di Imperia ai fini della valutazione delle conseguenze sull'accordo quadro.

Articolo 16 Recesso

La Provincia di Imperia può recedere dall'Accordo Quadro nei casi previsti dall'art. 109 del d.lgs. n. 50/2016 e smi.

Si da ulteriormente atto che la Provincia di Imperia ed i Comuni interessati, essendo il presente Accordo quadro stipulato sotto condizione risolutiva, come previsto dall'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, qualora dalla consultazione della banca dati antimafia emergesse a carico dei soggetti ivi censiti della Ditta Proteo Società cooperativa sociale, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all' art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 c. 4, dovranno recedere dall'accordo stesso, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Ai Committenti è riservata, la facoltà di recedere dal contratto derivato, oltre che nei casi previsti dall'art. 109 del d.lgs. n. 50/2016 e smi, sulla base di valutazioni inerenti i seguenti profili:

a) la congruità e la compatibilità finanziaria del servizio e/o in caso di variazioni della normativa che non consentano in parte o totalmente la prosecuzione del servizio;
b) qualora sia riconosciuta l'opportunità della soppressione del servizio per sopravvenuti motivi di interesse pubblico,
c) qualora intervengano situazioni operative od ambientali che rendano non correttamente eseguibile il servizio;

d) qualora venga modificato il tipo di gestione del servizio o vengano meno, in tutto o in parte, le esigenze del contratto per gravi motivi.

La comunicazione di disdetta anticipata da parte del Committente deve essere effettuata all'Appaltatore a mezzo pec,fax o lettera raccomandata, con preavviso di almeno sessanta giorni, salvo diverso termine imposto per legge.

Articolo 17 Diffida ad adempiere

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile, in tutti gli altri casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali, come risultanti dal capitolato speciale d'oneri e dall'offerta presentata, che possano configurare gravi negligenze o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, gravi errori nell'esercizio delle attività, carenze e insufficienze tali da compromettere in modo grave la funzionalità del servizio, il Committente del contratto derivato, indipendentemente dall'applicazione delle penali, contesta formalmente per iscritto a mezzo pec, fax o lettera raccomandata, gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali. Il termine può essere inferiore qualora sia giustificato da ragioni di interesse pubblico o da pericolo di pregiudizio per i Comuni.

Qualora l'Appaltatore, entro il termine assegnato, non dia riscontro ovvero non ottemperi o qualora le giustificazioni non possano essere accolte, è facoltà del Comune Committente di risolvere il contratto.

Il Comune che intende avvalersi di tale facoltà, comunica alla Provincia di Imperia e agli altri Committenti l'intenzione di risolvere l'affidamento o di recedere dal contratto, indicando le motivazioni di detta scelta, al fine di coordinare le conseguenti attività di rispettiva competenza.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Committente previa autorizzazione della Provincia di Imperia ai fini della valutazione delle conseguenze sull'accordo quadro.

Articolo 18 Tracciabilità dei flussi finanziari

Le imprese raggruppate si obbligano al rispetto della normativa vigente e futura in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e, in particolare, alle disposizioni contenute nell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate.

Art. 19 Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla normativa vigente (Regolamento UE 2016/679) i dati personali contenuti nel presente contratto verranno trattasi ai sensi dell'art. 6 lett. b) e c) del GDPR. Ai fini di una più dettagliata informativa si rimanda al presente link: **https://www.provincia.imperia.it/privacy**

Art. 20 Spese

Tutte le spese, quali quelle di bollo, di registro, i diritti fissi di segreteria e di scritturazione, inerenti il presente atto e i contratti derivati, sono a carico dell'Appaltatore.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, relativa ai corrispettivi dei contratti derivati è a carico dei Comuni committenti.

Articolo 21 Definizione del contenzioso

Tutte le controversie derivanti dall'Accordo Quadro sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Imperia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 22 Allegati

Costituiscono allegati al presente Accordo Quadro:

a) il Capitolato Speciale d'Oneri – allegato A);

b) le Condizioni Generali allegato B);

c) il Progetto Offerta (tecnica/economica) presentata dall'Appaltatore allegato C);

d) tabella allegato D).

Il presente atto viene firmato dalle parti e dal sottoscritto ufficiale rogante con firma digitale a sensi dell'art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

p. L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE:

IL DIRIGENTE COMPETENTE – Ing. Michele RUSSO - firmato digitalmente

p. il RTI EGEA AMBIENTE s.r.l - PROTEO Soc. Coop.va Sociale:

IL LEGALE RAPPRESENTANTE EGEA AMBIENTE SRL Ing. Giorgio PRATO - firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Antonino GERMANOTTA – firmato digitalmente